

forse inacerbita dall'esito che sortirono presso gli onorevoli colleghi.

Facciamo tregua a codesti che non sono che scherme e lotte di parole; veniamo alla sostanza.

Io credo di aver dimostrato ad evidenza il diritto imprescrittibile dello Stato sulle manimorte, ma se non vi sono riuscito, per convincere, e costringere gli onorevoli miei contraddittori, non so se debba, ed a chi, chiederne scusa, tanto mi parrebbe la mia pretesa troppo soverchia.

La coscienza universale di tutti i popoli civili, e le dottrine spiegate dai più valenti pubblicisti, ad eccezione della scuola cui appartiene l'onorevole D'Ondes-Reggio, od altre di eguali eccessive tendenze, hanno inaugurato sempre le stesse teoriche, teoriche le quali possono venire *negate* per amore di controversia, ma che non so come possano venire contrastate in faccia a questa Camera, la quale ne ebbe a fare tante volte solenne applicazione. A che, infatti, avrei speso maggiori e dotte ed eloquenti parole, quando per farlo avessi avuto e l'ingegno e la dottrina e l'abitudine della cattedra che ha l'onorevole D'Ondes-Reggio, per spiegare ciò che stava scritto nella legge del 7 luglio 1866, e ricevette per mezzo della sua sanzione una novella consacrazione? Questa sola avvertenza mi dispensa dall'entrare nuovamente nell'arringo nel quale mi chiama l'onorevole D'Ondes-Reggio, e se avessi potuto aver tempo di rivedere quei poveri concetti che ho avuto l'onore di spiegare lungamente, forse troppo lungamente, per debito del mio ufficio, nella seduta del 16, non dubito che l'onorevole D'Ondes-Reggio vi avrebbe trovato nuovi argomenti per denunciare la *infelicità* della confutazione che io feci delle dottrine di lui e degli onorevoli suoi amici. Nè io me ne meraviglio punto, anzi mi dovrei meravigliare, quando avessi trovato un po' di imparzialità e giustizia in chi era risoluto a chiudere gli orecchi ad ogni parola contraria per rimanere e potersi vantare di rimanere immutabile nelle stesse idee.

Dirò piuttosto quello che abbiamo fatto; e qui rispondo anche all'onorevole Minervini.

Noi abbiamo avuto per incarico, per iscopo di applicare, e stendere, e svolgere ciò che s'ava nella legge del 7 luglio 1866, quindi abbiamo creduto fosse debito nostro d'insistere per quanto fosse possibile nella linea tracciata da quella legge, usurpandone persino le testuali parole ogniquale fosse possibile, e cadesse in acconcio; epperò quando si trattava di determinare la sorte che dovessero avere i beni appartenenti agli enti soppressi, in allora trovammo nell'articolo 2 della legge del 7 luglio 1866 dichiarato che « i beni di manomorta appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi sono devoluti al demanio dello Stato, » e noi non abbiamo avuto altro a fare che copiare le stesse e medesime parole. Nè ci saremmo arrestati dinanzi a molte delle considerazioni che furono poste innanzi dall'ono-

revole Minervini per adottare eziandio un'altra formola, non dirò quella di dichiararli beni *nazionali*, perchè non sarebbe che una copia di quello che fecero i legislatori francesi, e non so con quanta assoluta proprietà di linguaggio trasportato nel nostro idioma. Comunque, noi avremmo potuto adottare un'altra formola qualsiasi: ma a che escogitare una nuova formola per una dichiarazione che già aveva avuto una consecrazione da un voto del Parlamento? Ed anzi, quand'anche noi per avventura avessimo potuto trovare alcun che a ridire, alcun che ad emendare in questa formola, ce ne saremmo astenuti per una ragione perentoria.

Imperocchè avremmo in certo modo debilitato tutto quello che gli altri legislatori avessero sancito con una formola che a noi pareva, ed è effettivamente sufficiente; l'ampliare o modificare la quale in altro senso avrebbe potuto far credere che quella formola fosse o inetta od ingiusta.

Quindi la Commissione crede d'insistere nella sua proposta, salvo ad esaminare, ove occorra, all'epoca della discussione degli altri articoli, le altre proposte dell'onorevole Minervini.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ci sono altri emendamenti: c'è quello dell'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Cicarelli propone questo emendamento:

« Le cappellanie laicali sono disciolte, ed i beni di cui furono dotate rimangono liberi ai fondatori od agli eredi dei medesimi. »

CICARELLI. Dopo le dichiarazioni che furono fatte non occorre più di parlarne.

PRESIDENTE. L'onorevole Mannetti propone questa modificazione:

« I beni costituenti la dotazione di prelature e cappellanie laicali, di legati pii e di altre simili istituzioni familiari di culto religioso, anche se colpite dalle anteriori leggi di soppressione, si devolveranno in proprietà a coloro che al momento della pubblicazione della legge ne avranno il diritto di patronato, senza altro obbligo che di contribuirsi entro l'anno 1868 a titolo di tassa straordinaria per una sola volta al fondo del culto una somma corrispondente al quadruplo di un'annata di quota di concorso e delle tasse ed imposte gravanti i beni all'epoca della devoluzione.

« Tutti gli altri beni, di qualunque specie, appartenenti agli enti morali ecclesiastici soppressi *ecc.*, come nel progetto della Commissione.

« In conseguenza di tale emendamento, sopprimersi il secondo paragrafo dell'articolo 5, che comincia: Per le cappellanie laicali, e termina, passati al demanio al tempo della devoluzione. »

MANNETTI. Io intendo di svolgere questa mia proposta